



Città d'Arte

COMUNE DI PRIVERNO

(Provincia di Latina)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n.120 del 9 Agosto 2017

OGGETTO: Patto di Integrità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. *Approvazione.*

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno NOVE del mese di AGOSTO alle ore 14:10 presso la sede comunale si è riunita, regolarmente convocata, la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Nome	Carica	Presente	Assente
BILANCIA Anna Maria	Sindaco	X	
DELOGU Angelo	Vice Sindaco	X	
ONORATI Enrica	Assessore	X	
QUATTROCIOCCHIE Sonia	Assessore		X
STIRPE Domenico	Assessore		X
FERRARI Mario	Assessore	X	

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/8/2000, n.267) il Segretario Generale Avv. Alessandro Izzi;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- che, con Decreto del 14 marzo 2003, il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Giustizia ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha disciplinato le procedure di monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti industriali connessi alla realizzazione delle "grandi opere" per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa;
- che l'art. 2 della Legge 15 luglio 2009, n. 94, ha esteso l'ambito di applicazione di tale azione di monitoraggio a tutte le opere pubbliche attraverso un ampliamento dei poteri del Prefetto di accesso ai cantieri, avvalendosi dei Gruppi Interforze di cui al citato Decreto del 14 marzo 2003;
- che con Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150, è stato adottato il Regolamento che disciplina il rilascio delle informazioni antimafia a seguito di accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici;
- che, al fine di introdurre ulteriori stringenti controlli volti a scongiurare eventuali traffici illeciti da parte di soggetti collusi con la mafia, è stata approvata la Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" che prevede, tra l'altro, all'art. 3, la tracciabilità dei flussi finanziari connessi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni;
- che, con Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è stato adottato il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";
- che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, sono state dettate norme per la promozione dell'istituzione, in ambito regionale, della Stazione Unica Appaltante, attraverso la sensibilizzazione delle Amministrazioni aggiudicatrici;
- che il 21 novembre 2000 il Ministero dell'Interno e l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici hanno sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato, tra l'altro, a conseguire, tramite le Prefetture, la promozione e la tutela della legalità e trasparenza nel settore degli appalti attraverso appositi "Protocolli di Legalità" tra Prefetture e Amministrazioni Pubbliche e/o soggetti privati interessati;
- che l'esperienza anche a livello territoriale ha dimostrato che i Protocolli di Legalità e i Patti di Integrità assumono una valenza significativa nella capacità di anticipare la soglia delle verifiche e, di conseguenza, della prevenzione antimafia, in quanto rafforzano la rete di monitoraggio e consentono di estendere i controlli a forniture e prestazioni di servizi altrimenti escluse dalle cautele antimafia;
- che la L. 190/2012 all'art. 1, co. 17 prevede espressamente che: «*Le Stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara*»;

- che in data 26 gennaio 2017 il Comune di Priverno con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2017-2019;

TENUTO CONTO

- che è stato riscontrato che l'infiltrazione mafiosa tende ad annidarsi in attività che si pongono a valle dell'aggiudicazione e che quindi vanno sottoposte alle verifiche antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. indipendentemente dal relativo importo contrattuale;
- che è stato sottoscritto, in data 15 luglio 2014, un Protocollo d'Intesa tra l'ANAC ed il Ministero dell'Interno relativo alle "Prime linee guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa";

PREMESSO CHE

- il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall'ANCI l'11 settembre 2013 (allora CiVIT), dedica il paragrafo 3.1.13 ai **Patti di Integrità** ed ai Protocolli per la Legalità;
- il paragrafo 3.1.13 dispone che per le Pubbliche Amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione della Legge 190/2012, «*di regola [predispongano ed utilizzino] protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse*»;
- il PNA 2013 dedica anche il paragrafo B.14, dell'Allegato 1, a Patti e Protocolli Anticorruzione;
- l'Allegato 1, li definisce come segue: «*I patti di integrità ed i protocolli di legalità sono un complesso di condizioni la cui accettazione viene configurata dall'ente, in qualità di stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto*», per cui il Patto di Integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo;
- il patto reca «*un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti*»;

DATO ATTO che in sede attuativa della Legge 180/2012 l'ANAC, nella Delibera n. 72/2013 di approvazione del Piano nazionale Anticorruzione ha esplicitamente annoverato i Protocolli di Legalità e i **Patti di Integrità** tra le iniziative da assumere per la lotta alla corruzione nella Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO che con la approvazione del "Patto di Integrità" il Comune di Priverno intende adeguare i propri bandi e contratti, inserendo le clausole ivi indicate e sovrintendere all'adempimento delle procedure previste per le imprese assegnatarie dei lavori, servizi e forniture;

ESAMINATA la proposta di "Patto di Integrità" ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione (Segretario Generale);

RITENUTO, pertanto di approvare tale protocollo in quanto utile strumento di contrasto dei tentativi di infiltrazione criminale nell'importante e delicato settore degli appalti pubblici;

RICHIAMATI:

- l'articolo 48 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. - TUEL;
- il comma 17 dell'articolo 1 della Legge "anticorruzione" n. 190/2012, infra al quale: «Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei **patti di integrità** costituisca causa di esclusione dalla gara»;
- il Piano Nazionale Anticorruzione ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti od indiretti sulla contabilità e sul patrimonio dell'ente, per cui non è richiesto il parere di regolarità contabile;

ATTESTATO che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del TUEL espresso dal Responsabile del Dipartimento 1 "AA.GG.";

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL relativo alle competenze della Giunta Comunale;

tutto quanto premesso, considerato, visto, esaminato e ritenuto;

Con votazione favorevole unanime palesemente resa

DELIBERA

1. di approvare lo schema di "**Patto di Integrità**" (ALLEGATO "A") ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture proposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di Priverno (Segretario Generale) come esaminato e valutato dalla Giunta Comunale;
2. di dare atto che, a seguito della sottoscrizione dell'allegato "**Patto di Integrità**", il Comune di Priverno adeguerà i propri bandi e contratti di lavori, servizi e forniture inserendovi le clausole nello stesso indicate e provvederà a sovrintendere all'adempimento delle procedure previste a carico delle imprese assegnatarie dei lavori, servizi e forniture;
3. di comunicare la presente Deliberazione all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Latina;
4. di disporre la pubblicazione del presente "**Patto di Integrità**" sul sito internet comunale, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", sottosezione "*Altri contenuti*" - "*Corruzione*";
5. di trasmettere l'allegato "**Patto di Integrità**" a tutti i Responsabili di Dipartimento per opportuna conoscenza e ai fini della effettiva attuazione dello stesso;

6. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale;

successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

- ritenuta l'urgenza di provvedere in merito al fine della più ampia tutela dell'Ente;
- visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL;

con separata ed unanime votazione favorevole

DICHIARA

Il presente provvedimento **immediatamente eseguibile.**



COMUNE DI PRIVERNO

(Provincia di Latina)

Patto di Integrità

prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

(art. 1, co. 17 Legge 190/2012)

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____

Articolo 1

Il presente Patto di Integrità obbliga stazione appaltante (Comune di Priverno) ed operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Nel caso l'operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamenti temporaneo o altra aggregazione d'impresе, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all'aggregazione.

Articolo 2

Il presente Patto di Integrità costituisce parte integrante di ogni contratto affidato dalla stazione appaltante.

In caso di aggiudicazione, il Patto di Integrità verrà allegato al contratto d'appalto.

In sede di gara l'operatore economico, pena l'esclusione, dichiara di accettare ed approvare la disciplina del presente Patto di Integrità.

Articolo 3

L'Appaltatore:

1. dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell'aggiudicatario;
2. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l'aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;
3. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;
4. assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura;
5. assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;
6. segnala, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della stazione appaltante, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della stazione appaltante e al segnalante si applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall'articolo 1, comma 51 della Legge 190/2012;
7. informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente Patto di Integrità e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;
8. collabora con le Forze di Pubblica Sicurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d'esempio: richieste di tangenti, pressioni

per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;

9. acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per cottimi e sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie: (A.) trasporto di materiali a scarica per conto di terzi; (B.) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; (C.) estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; (D.) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; (E.) noli a freddo di macchinari; (F.) forniture di ferro lavorato; (G.) noli a caldo; (H.) autotrasporti per conto di terzi; (I.) guardiania dei cantieri;
10. inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il diniego dell'autorizzazione allo stesso;
11. comunica tempestivamente, all'Autorità Giudiziaria, alla Prefettura e al Responsabile Anticorruzione della stazione appaltante, tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Tale adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile. Medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di soggetti pubblici, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del Codice Penale.

Articolo 4

L'impresa aggiudicataria di lavori pari o superiori ad € 1.000.000,00 deve obbligarsi altresì alla nomina di un Referente di cantiere avente la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un "Rapporto di cantiere" contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso secondo le modalità di cui all'art. 5-bis del D.Lgs. 490/1994.

Il "Rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

L'incarico di "Referente di cantiere" non determina alcun effetto sulle responsabilità e sugli obblighi del Direttore Tecnico dell'appaltatore (qualora l'incarico fosse affidato a persona diversa) e della Direzione lavori e non comporta il riconoscimento di alcuna pretesa economica nei confronti del Comune di Priverno.

Al controllo degli adempimenti di cui al presente articolo provvede il Responsabile di Dipartimento competente per materia. L'eventuale inadempimento, totale o parziale, fatta salva ogni eventuale responsabilità penale, dovrà essere valutato dal Capo dell'Amministrazione ai fini del rinnovo dell'incarico di Responsabile di Dipartimento e dal Nucleo di Valutazione ai fini della determinazione della indennità di risultato (performance).

Articolo 5

La stazione appaltante (Comune di Priverno):

1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
2. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di gara e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi, fatto comunque salvo quanto previsto dal comma 5 del precedente articolo 4;
3. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio "*codice di comportamento dei dipendenti*" e del DPR 62/2013 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*);
4. si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, o di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui ai seguenti articoli del Codice Penale: 317 (*Concussione*), 318 (*Corruzione per l'esercizio della funzione*), 319 (*Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio*), 319-bis (*Circostanze aggravanti*), 319-ter (*Corruzione in atti giudiziari*), 319-quater (*Induzione indebita a dare o promettere utilità*), 320 (*Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*), 322 (*Istigazione alla corruzione*), 322-bis (*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di funzionari di Stati esteri*), 346-bis (*Traffico di influenze illecite*), 353 (*Turbata libertà degli incanti*) e 353-bis (*Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente*);
5. segnala, senza indugio, ogni illecito all'Autorità Giudiziaria;
6. rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

Articolo 6

La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante a conclusione di un procedimento di verifica, a cura del Responsabile del Dipartimento interessato, nel quale è assicurata all'operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente può comportare:

1. l'esclusione dalla gara;
2. l'escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;
3. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;

4. l'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
5. la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
6. l'esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
7. la segnalazione dei fatti all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 7

Il presente Patto di Integrità vincola l'operatore economico per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d'arte, della prestazione contrattuale.

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE N. 120 DEL 09.08.2017**

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18.8.2000 N. 267 SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:**

**PATTO DI INTEGRITÀ AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.
APPROVAZIONE.**

=====

Dipartimento 1 - Affari Generali

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: **FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1
f.to Avv. Alessandro IZZI**

Data 08.08.2017

timbro

=====

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
f.to Dott.ssa Anna Maria BILANCIA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Alessandro IZZI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. 1511 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 10 agosto 2017 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Alessandro IZZI

lì, 10 agosto 2017

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Alessandro IZZI

Dalla Residenza Comunale lì, 10 agosto 2017

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

- Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data _____.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Alessandro IZZI

lì,

-
- La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 10 agosto 2017 ai sensi del 4° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Alessandro IZZI

lì, 10 agosto 2017



COMUNE DI PRIVERNO
(Provincia di Latina)